

Decontribuzione dei premi di risultato: istruzioni Inps anche per l'agricoltura

Josef Tschöll *Studio associato Rst - Vipiteno (BZ)*



A distanza di ben un anno dal «click day» per la presentazione telematica delle istanze per accedere allo sgravio contributivo per i premi di risultato, l'Inps fornisce anche alle imprese del settore agricolo le istruzioni operative per la fruizione del beneficio contributivo

Inps

Circ. 14.10.2009, n. 111

Lo sgravio contributivo

Ricordiamo brevemente che l'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 istituiva un fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. La norma abrogava anche la precedente disciplina sulla decontribuzione contenuta nel Dl 25 marzo 1997, n. 67.

Le modalità di attuazione, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità per la concessione dei benefici, sono state poi disciplinate dal Dm 7 maggio 2008. La ripartizione delle risorse del fondo di finanziamento sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. In fase di prima applicazione, per l'anno 2008, è stato concesso uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita (la legge n. 247/2007 ammette uno sgravio fino al 5% della retribuzione).

Lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali, mentre lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico.

Il beneficio spetta anche alle imprese agricole e l'Inps nella circolare n. 82/2008 fa espresso riferimento quando chiarisce che ai fini dello sgravio

nell'agricoltura l'aliquota deve essere al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati (attualmente pari a, rispettivamente, 75% e 68% della quota contributiva a carico del datore di lavoro). L'aliquota contributiva a carico del lavoratore nel settore agricolo è pari all'8,84% (quella degli apprendisti è uguale agli altri settori: 5,84%). Non costituisce oggetto di sgravio il contributo Ivs aggiuntivo dell'1% (art. 3-ter, legge n. 438/1992). La fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della regolarità contributiva (Durc) e della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

La domanda

Il Dm 7 maggio 2008 prevede che ai fini dell'ammissione allo sgravio i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano esclusivamente in via telematica apposita domanda all'Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le modalità determinate dall'istituto previdenziale. Le modalità operative erano contenute nella già citata circ. n. 82/2008 e nei messaggi n. 19503 e 21985/2008. Anche le aziende agricole erano obbligate a seguire la procedura telematica predisposta dall'Inps indicando al posto del numero di matricola il codice azienda.

Le aziende dovranno presentare una nuova istanza in forma cartacea

Ammissione allo sgravio

Il decreto ministeriale affida la definizione delle modalità di ammissione ai benefici all'Inps, il quale è obbligato a comunicare l'esito delle domande ai datori di lavoro e agli intermediari autorizzati. Le comunicazioni concernenti le domande prodotte sono state poi trasmesse con posta elettronica alle aziende e agli intermediari indicati nelle domande di ammissione allo sgravio e sono consultabili anche all'interno della sezione «Servizi On-Line» del sito internet istituzionale www.inps.it (msg. n. 27274/2008).

Il recupero dello sgravio per le imprese agricole

Con la circ. n. 110/2008 l'Inps forniva i necessari

chiarimenti per la fruizione del beneficio contributivo alle aziende che operano con il sistema del modello DM10.

Già allora veniva precisato che per quanto riguarda gli sgravi per gli operai agricoli (Oti e Otd) sarebbero state emanate successive istruzioni. Come noto il sistema di denuncia dei dati retributivi e contributivi nel settore agricolo è molto diverso da quello degli altri settori e si basa sul modello DMAG-Unico (obbligo dell'invio telematico da parte dei soggetti obbligati e autorizzati).

A distanza di un anno l'Inps spiega, dunque, con la circ. n. 111/2009 le modalità operative che, a seguito dell'ammissione all'incentivo, i datori di lavoro del settore agricolo dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo.

Le aziende agricole dovranno presentare una nuova istanza, questa volta in forma cartacea e secondo il modello allegato alla circolare n. 111, indicando i seguenti dati:

- importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
- importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;
- importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.

La circolare non prevede un termine entro il quale presentare le nuove istanze e non si esprime su quelle eventualmente già presentate da parte dei

datori di lavoro (qualche azienda ha già anticipato i tempi stante l'assenza di istruzioni).

Il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di contributi a suo carico (8,84%). Ciò significa che nel libro unico del lavoro dovranno essere fatti i dovuti conguagli. Un onere che si presenta particolarmente gravoso laddove i lavoratori hanno già da qualche tempo lasciato l'azienda (come nel caso degli operai assunti a tempo determinato - Otd).

Le sedi Inps dovranno, invece, acquisire l'importo dello sgravio spettante (quota datore di lavoro e lavoratore) e inserirlo nelle apposite procedure. Secondo la circolare l'istituto dovrà comunicare all'azienda l'importo dell'eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di azienda cessata, essere richiesto a rimborso. Non è del tutto chiaro, ma sembra che l'Inps effettuerà una compensazione tra sgravio contributivo spettante e contributi a debito in sede di tariffazione del prossimo trimestre oppure in quello successivo. Solamente per le aziende cessate potrà essere richiesto il rimborso diretto.

Conclusioni

A parere di chi scrive il meccanismo adottato per la fruizione dei benefici contributivi in esame merita una riflessione valutando meglio obblighi e costi amministrativi per rapportarli poi agli importi effettivamente spettanti. Inoltre, per tutti i settori sono incerti la procedura e i tempi degli sgravi riferiti all'anno 2009.

Il testo della circolare

1. Premessa

L'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 2 del Dl 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (decontribuzione) e, in sua sostituzione, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge.

Con le circolari n. 82 del 6 agosto 2008 e n. 110 del 12 dicembre 2008 sono state fornite le modalità per richiedere lo sgravio previsto dalla legge, le istruzioni per il calcolo e sono stati illustrati i contenuti del beneficio.

Inps - Circolare 14 ottobre 2009, n. 111

Oggetto: Aziende agricole - Modalità operative con le quali le aziende agricole possono fruire dello sgravio contributivo - introdotto dalla legge n. 247/2007 in sostituzione della decontribuzione dei premi di risultato - autorizzato dall'Istituto

Con la presente circolare si illustrano, quindi, le modalità operative che, a seguito dell'ammissione all'incentivo, i datori di lavoro del settore agricolo dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo *ex lege* n. 247/2007.

Si ricorda, altresì, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

2. Adempimenti delle aziende

Per gli sgravi autorizzati per l'anno 2008 le aziende dovranno presentare alle strutture territoriali competen-

ti per territorio un'istanza cartacea sull'apposito modello allegato alla circolare.

L'azienda dovrà indicare i seguenti dati:

- importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;

- importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;

- importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.

Si rammenta che il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

3. Adempimenti delle sedi

Le sedi provvederanno all'acquisizione dell'importo dello sgravio spettante relativo alla quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore utilizzando la procedu-

ra residente in ex-AS400 opzione 24 - consultazione emissione sgravi.

L'operatore dovrà apporre al momento della selezione della riga contributiva una «X» sul lato sinistro e, successivamente, indicare le lettere di seguito specificate che contraddistinguono il tipo di sgravio:

- «C» - sgravio per contrattazione aziendale;

- «T» - sgravio per contrattazione territoriale.

Successivamente le sedi procederanno ad acquisire l'importo degli sgravi indicato nell'istanza e distinto fra quota datore di lavoro e quota lavoratore; le altre tipologie di sgravio attualmente visualizzate nella procedura - importo Inail e Tfr - saranno inibite.

Le sedi avranno cura di comunicare all'azienda l'importo dell'eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di azienda cessata, essere richiesto a rimborso.

Per gli sgravi che verranno autorizzati per gli anni 2009-2010 saranno impartite successive disposizioni.

Fac simile

Legge n. 247/2007 Domanda di sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello

.....
Sede

.....
Codice Sede

Quadro A

Dati anagrafici

Cognome Nome
Luogo di nascita Data di nascita
Codice fiscale Indirizzo (via / piazza)
n. civico Cap. Comune di residenza Prov.
 Rappresentante legale della Società
avente sede nel Comune di progr. Azienda n.

Anno di erogazione 2008

Importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio euro
Sgravio contrattazione aziendale quota datore di lavoro euro quota lavoratore euro
Sgravio contrattazione territoriale quota datore di lavoro euro quota lavoratore euro

Quadro B

Dichiarazione di responsabilità

Il sottoscritto dichiara, ai sensi della legge n. 15 del 31 gennaio 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilità civile e penale, che le suddette modalità sono valide per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già scaduti e nel corso dei quali sia intervenuta la corresponsione dei premi.

.....
data

.....
firma

Spazio riservato all'ufficio

Accolta

Respinta